



COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE
art.11 L.431/1998
GENNAIO-APRILE 2020

ART.1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

I destinatari finali dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Oristano e occupate a titolo di abitazione principale. Sono, altresì, destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di Oristano e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

I richiedenti devono rispettare i seguenti requisiti di reddito:

- Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, che è pari a € 13.392, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Il contributo di cui alla L. 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il "reddito di cittadinanza") nel limite dell'importo del canone sostenuto.

ART. 2 - CONTRIBUTI CONCEDIBILI.

La modalità per il calcolo del contributo annuo (12 mesi) sulla base della fascia reddituale:

- Fascia A: l'ammontare di del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74 (esempio di calcolo del contributo annuo: ISEE = € 10.000, canone annuo = € 3.600, canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400, ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < € 3.098,74);
- Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00. (esempio di calcolo del contributo annuo: ISEE = € 14.000; canone annuo = € 5.880; canone sopportabile = 14.000 x 24% = 3.360; ammontare del contributo = 5.880 - 3.360 = € 2.520 > € 2.320, contributo concedibile= € 2.320).

Il contributo annuo (Ca), determinato sulla base del canone annuo secondo le suddette indicazioni per la Fascia A e B, dovrà essere calibrato al numero di mensilità finanziabili.

Il contributo mensile (Cm) si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell'anno 2020.

Infine il contributo concedibile (Cc) si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero di mesi da gennaio ad aprile **per i quali sia riscontrabile la ricevuta di pagamento.**

Per esigenze di economicità dell'azione amministrativa non si procederà alla liquidazione dei contributi determinati come sopra inferiori a €. 20,00 annui.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune, si opererà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

Il Comune richiederà il possesso dei requisiti di cui all'art.1 tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Successivamente il Comune procederà ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese al fine di ottenere il beneficio in argomento.

Il contributo di cui alla L 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il "reddito di cittadinanza") nel limite dell'importo del canone sostenuto.

ART.3 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Per poter accedere ai suddetti benefici i cittadini interessati devono presentare domanda indirizzata al Comune di Oristano redatta sull'apposito modulo disponibile presso l'Informacittà, l'URP/ingresso del Comune – p.zza Eleonora d'Arborea 44 e sul sito istituzionale.

Gli uffici di Informacittà daranno assistenza esclusivamente per la compilazione della domanda nei seguenti giorni:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00

Le domande, debitamente compilate, documentate e firmate, dovranno essere presentate:

- a mano direttamente all'Ufficio Protocollo, accedendo dall'ingresso secondario in Via Eleonora dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30;
- a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Protocollo Generale del Comune di Oristano, Piazza Eleonora – Palazzo Campus Colonna;
- a mezzo Posta Elettronica ordinaria protocollo@comune.oristano.it;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo e-mail istituzionale@pec.comune.oristano.it,

Le domande dovranno essere presentate a partire dal 4 maggio 2020, non verranno prese in considerazione le istanze pervenute prima del 4 maggio 2020 e successivamente al 29 maggio 2020, ovvero dopo la scadenza perentoria di presentazione delle istanze.

I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per i fini e le procedure in argomento.

ART. 4 - CONTROLLI

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese sia tramite la consultazione delle banche dati delle PA sia richiedendo la produzione

di attestazioni/documenti, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART.5 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune provvederà ad erogare il contributo non appena la Regione comunicherà l'impegno delle risorse a favore dei beneficiari e dopo **la presentazione delle ricevute di pagamento quietanzate**, attestanti il regolare pagamento del canone di locazione periodo gennaio - aprile 2020, **allegate alla domanda o successivamente alla sua presentazione, improrogabilmente, pena l'esclusione dal contributo, entro e non oltre il 31 dicembre 2020.**

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito alle integrazioni urgenti e necessarie al presente bando e/o all'attuazione dello stesso, anche derivanti da intervenute disposizioni statali e/o regionali, potranno essere disposte mediante atti del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Cittadinanza, debitamente pubblicizzati.

Tutte le informazioni e la normativa relativa al procedimento possono essere visionate nella sezione dedicata dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) della Regione Sardegna, all'indirizzo: <https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/437>.

ART.6 - Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Cittadinanza dott.ssa Maria Rimedia Chergia.

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza
f.to Dott.ssa Maria Rimedia Chergia